

## TIPOLOGIE DI CERTIFICATI

### Certificato d'origine

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel paese di destino.

Per poterlo emettere correttamente è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati.

Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

### Certificato di Circolazione EUR.1

Sono certificati di origine utilizzati per certificare l'origine preferenziale e il conseguente abbattimento dei dazi all'importazione negli scambi con paesi legati all'Unione Europea da accordi tariffari. L'EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall'esportatore o del dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell'esportatore. Il rilascio dell'EUR.1 va considerato, con le dovute eccezioni, in base al valore delle merci dichiarate e, soprattutto, sul presupposto che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. In molti casi, infatti, è sufficiente la dichiarazione su fattura per ottenere le stesse agevolazioni conseguenti all'emissione del certificato vero e proprio. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. L'ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell'origine o procedere a controlli presso l'azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera.

### Certificato di Circolazione EUR.2

Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall'esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.

### Certificato di Circolazione A.TR.

ATR è un certificato previsto dall'accordo tra Unione Europea e Turchia, emesso a richiesta dell'operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione. Viene utilizzato esclusivamente negli scambi tra l'Unione Europea e la Turchia e consente l'esenzione reciproca del pagamento del dazio.

### FORM A

Il FORM A è un certificato di origine che viene usato per le importazioni verso l'Unione Europea dai Paesi in via di Sviluppo (PVS) tramite il quale questi paesi attestano l'origine e produzione autoctona della merce. Questo consente di esentare totalmente o parzialmente il pagamento del dazio all'importazione. Il FORM A viene utilizzato solo, non vale per le esportazioni dall'Unione Europea verso i Paesi in Via di Sviluppo. Questa modalità di scambi è chiamata **Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG)**.

### SISTEMA REX

Questo sistema degli esportatori registrati REX è stato adottato dal 1° gennaio 2017 per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), come disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 – RE. Ne è prevista, tuttavia, in tale ambito un'applicazione graduale nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2020. Lo stesso sistema REX è utilizzato anche per la certificazione dell'origine nel quadro di Accordi commerciali preferenziali. Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale. Una volta assegnato, il numero REX è unico e l'esportatore registrato lo utilizza per tutte le sue esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che prevedono l'applicazione di questo sistema sia in ambito SPG.

#### PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI NAZIONALI NEL SISTEMA REX

A) Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): la registrazione va eseguita dai seguenti soggetti, operanti in ambito SPG:

- operatori economici nazionali, che esportano – oltre il valore soglia di Euro 6.000 – verso Paesi beneficiari SPG merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti, che saranno poi reimportati nel territorio UE (cumulo bilaterale);
- rispeditori nazionali – oltre il valore soglia di Euro 6.000 – di merci originarie di Paesi beneficiari SPG verso altri Stati membri, che intendono essere registrati in ambito SPG.

B) Accordi commerciali UE/Paesi terzi che prevedono l'utilizzo del sistema REX (es. CETA):

L'articolo 68 RE prevede la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX anche ai fini della compilazione dei documenti di origine nell'ambito di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi. La disposizione prevede che, in tali contesti, un documento relativo all'origine può essere compilato, oltre il valore soglia di Euro 6.000 per ciascuna spedizione (cit. art. 68 par. 4), esclusivamente da un esportatore registrato dall'autorità doganale di uno Stato membro. Al di sotto del valore soglia di Euro 6.000 non occorre essere registrati.

Le domande vanno presentate all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM A o EUR. 1, ma si responsabilizza fortemente l'esportatore, abilitato in quanto essendo nel REX e considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell'origine preferenziale, tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

**FONTE:**

<https://www.aerodogana.com/>